

LA CESSIONE D'AZIENDA

01. NOZIONE

Il **Codice Civile** comprende **le operazioni straordinarie societarie**, così denominate dalla pratica e dalla dottrina.

Possiamo parlare di operazioni straordinarie nei seguenti casi:

Cessione d'azienda (articoli da 2556 a 2560 e 2112);

Conferimento d'azienda (articoli 2342, 2343, art.2464, 2465,2466)

Trasformazione (articoli da 2498 a 2500-novies)

Fusione (articoli da 2501 a 2505-quater)

Scissione (articoli da 2506 a 2506-quater)

Va aggiunto che in ambito internazionale, in base al principio della sostanza sulla forma, la distinzione è fra due tipologie di operazione:

Operazioni di aggregazione aziendale **acquisitive**;

Operazioni di aggregazione aziendale **non acquisitive** o «**sotto comune controllo**».

In questa scheda ci occupiamo della **Cessione d'azienda**.

02. L'AZIENDA

L'**articolo 2555 del Codice Civile** definisce **l'azienda** come:

complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

In altre parole, l'utilizzo, da parte di un soggetto, di una pluralità di beni non per trarne, attraverso il loro godimento separato, l'utilità diretta che ciascuno di essi è in grado di

offrire, ma per il conseguimento di un vantaggio ulteriore ed unitario, attraverso il loro sfruttamento, coordinato secondo un programma organizzativo, per l'esercizio di un'attività di produzione o scambio di beni o di servizi.

L'esatta portata della detta definizione del codice si coglie correlandola a quella dell'imprenditore, espressa nell'art. 2082, come di colui che:

**esercita professionalmente un'attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi**

Le due definizioni fanno emergere il vincolo funzionale che unisce gli elementi costitutivi dell'azienda e che consentono, grazie all'**organizzazione**, di venire incontro al bisogno del mercato di beni o servizi che i singoli elementi non sarebbero in grado di soddisfare.

La stretta relazione che **l'articolo 2555 c.c.** individua tra azienda ed esercizio dell'impresa si articola in un duplice senso:

da un lato, l'azienda si pone come lo strumento mediante il quale si esplica l'attività diretta alla produzione od allo scambio di beni o di servizi

dall'altro costituisce a sua volta il risultato dell'attività imprenditoriale nel suo aspetto organizzativo interno.

Va aggiunto che la definizione accennata non vuole dimenticare il dibattito sorto intorno alla natura giuridica dell'azienda, ove si fronteggiano due concezioni:

CONCEZIONE UNITARIA: l'azienda è un autonomo e unitario oggetto di diritto che si identifica con figure caratteristiche del diritto privato (universalità, patrimonio autonomo, bene immateriale);

CONCEZIONE ATOMISTICA: l'azienda è priva di un'autonoma identità e oggetto di diritto sono solo i singoli beni che la compongono.

03. LA CESSIONE D'AZIENDA

Stante quanto detto **il trasferimento dell'azienda** (o **del ramo**) deve necessariamente riguardare un **complesso di beni funzionalmente legati tra di loro** ed **idoneo all'esercizio dell'impresa**. La cessione è un'operazione unitaria.

Il trasferimento dei singoli beni non realizza un trasferimento d'azienda

Definendolo in maniera limitativa il contratto di cessione d'azienda può essere definito come il

contratto di compravendita con il quale il venditore (cedente) trasferisce all'acquirente (cessionario) la proprietà dell'azienda a titolo oneroso

Il **contratto di cessione** presenta alcune caratteristiche definite:

forma scritta necessaria solo ai fini della prova dell'avvenuta transazione (ad probationem);

per essere opponibile ai terzi è necessario che venga depositato dal notaio entro 30 giorni dalla stipula nel registro delle imprese

in sede di contratto, non è necessario, dal punto di vista giuridico, individuare esattamente i beni oggetti di cessione (a norma dell'articolo 1346 c.c. per la validità del contratto è sufficiente che l'oggetto sia determinato o determinabile);

al contrario è necessario identificare esattamente i beni che si intende escludere:

è necessario identificare esattamente i beni facenti parte del complesso aziendale mediante la redazione di inventari.

In base alla tipologia si assiste a:

cessione totale: quando viene ceduta l'intera azienda;

cessione parziale: quando viene ceduto un ramo, una divisione, una filiale dell'azienda.

RICORDA

Secondo le indicazioni **dell'articolo 2563 del codice civile** l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della **ditta** da lui prescelta.

04. FINALITA' ED EFFETTI DEL CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

Le finalità del contratto sono ovviamente diverse secondo il punto di vista dell'acquirente o del cedente, ne riassumiamo alcune.

PER IL VENDITORE

1)	Dismissione di un'area non più strategica.
2)	Reperimento di liquidità.
3)	Riorganizzazione imprenditoriale.
4)	Fronteggiare situazioni di crisi.
5)	Motivazioni soggettive.

PER L'ACQUIRENTE

1)	Ingresso in nuovi settori.
2)	Diversificazione del business.
3)	Eliminazione di concorrenza.
4)	Riduzione rischio d'impresa.
5)	Impiego risorse finanziarie.

Gli effetti civilistici determinati dal contratto di cessione d'azienda sono esposti in maniera chiara nelle disposizioni del codice civile, ne riproduciamo una rapida carrellata.

DIVIETO DI CONCORRENZA articolo 2557

Chi aliena l'azienda deve astenersi per il periodo di 5 anni dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Tale clausola è modificabile mediante appositi accordi che devono risultare per iscritto nel contratto di cessione

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI articolo 2558

Con la cessione d'azienda, l'acquirente subentra di diritto in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda ancora in corso nel momento della vendita. Il terzo contraente può

tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Rimangono esclusi i contratti esplicitamente menzionati ed i contratti personali dell'imprenditore cedente.

DITTA INSEGNA MARCHIO LICENZE AUTORIZZAZIONI

I segni distintivi dell'azienda sono considerati dalla legge beni immateriali, sono:

- **ditta**, il segno che contraddistingue l'impresa. L'articolo 2565 stabilisce che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda e non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante;
- **insegna**, segno distintivo dei locali nei quali si svolge l'attività, fa parte dei beni ceduti salvo espressa esclusione;
- **marchio**, Contrassegna i beni ed i servizi prodotti. Si ha la cessione del marchio quando il titolare si spoglia definitivamente di tale titolarità in favore di un altro soggetto. Il D.Lgs. n.480/92 ha affermato il principio della libera cedibilità del marchio (indipendente dall'azienda);
- **licenze ed autorizzazioni**, hanno natura privata, personale, risultano dunque intrasmissibili, con il contratto di cessione d'azienda si acquisisce il diritto a chiederne di nuove intestate all'acquirente.

CREDITI AZIENDA CEDUTA articolo 2559

L'acquirente subentra a partire dall'iscrizione della cessione nel registro delle imprese. Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

E' possibile escludere i crediti dalla cessione con alcune limitazioni. Quelli fiscali:

- **crediti fiscali**, non si trasferiscono automaticamente in capo all'acquirente;
- **crediti per imposte dirette**, deve risultare da dichiarazione dei redditi con richiesta di rimborso, cessione con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio da notificare all' Ag. delle Entrate competente per territorio e al concessionario della riscossione;
- **crediti Iva**, non è prevista alcuna procedura particolare.

DEBITI AZIENDA CEDUTA articolo 2560

L'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se i creditori non acconsentono.

L'acquirente dell'azienda risponde dei debiti se questi risultano dai libri contabili

obbligatori, anche in questo caso è possibile escluderli ma occorre il nulla osta dei creditori.

DEBITI DI LAVORO articolo 2112

La cessione non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro in quanto non costituisce motivo di licenziamento.

Se il cedente (prima della cessione) o il cessionario (dopo la cessione) intendono sciogliere il rapporto di lavoro, daranno un preavviso e corrisponderanno il TFR.

In caso contrario, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (**obbligato in solido** con il cedente per tutti i crediti che il prestatore di lavoro vantava al tempo del trasferimento dell'azienda).

Il cessionario deve essere a conoscenza di tali crediti all'atto del trasferimento oppure questi devono risultare dai libri contabili o dal libro unico del lavoro.

Il lavoratore ha facoltà di recedere, entro tre mesi, dal rapporto di lavoro se si verifica una sostanziale modifica del rapporto di lavoro.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti cedente e cessionario devono informare le rappresentanze sindacali.

05. UN ESEMPIO CONTABILE

Viene ipotizzata una situazione contabile ad una certa data di un'impresa individuale. Dopo le scritture di assestamento la situazione patrimoniale è semplicisticamente riprodotto in quella riportata appresso (in migliaia).

ATTIVO		PASSIVO	
Impianti	120,00	Patrimonio netto	150,00
Automezzi	80,00	Fondo rischi	20,00
Crediti v/ clienti	65,00	Debiti v/ fornitori	85,00
Disponibilità liquide	<u>30,00</u>	Debiti diversi	<u>15,00</u>
TOTALE ATTIVO	295,00	TOTALE PASSIVO	270,00
		Utile del periodo	<u>25,00</u>
TOTALE A PAREGGIO	295,00	TOTALE A PAREGGIO	295,00

Il cedente provvederà alla valutazione dei beni aziendali a **valori correnti** (di mercato) e alla determinazione dell'avviamento.

Nel contratto di cessione il prezzo viene determinato **complessivamente pari a 220,00** e viene attribuito nelle valutazioni sotto riportate.

Impianti valore di perizia	135,00
Automezzi valore corrente	70,00
Crediti v/clienti valore di presumibile realizzo	55,00
Debiti v/ fornitori valore nominale	85,00
Debiti diversi valore nominale	15,00
Le disponibilità liquide non formano oggetto di cessione	Zero
Il fondo rischi viene estinto	Zero
Avviamento: valutazione	60,00

ANALISI PREZZO DI CESSIONE		
POSTA	+/-	VALORE
Impianti	+	135,00
Automezzi	+	70,00
Crediti v/ clienti	+	55,00
Debiti v/ fornitori	-	85,00
Debiti diversi	-	15,00
TOTALE VALORE AZIENDA	+	160,00
Avviamento	+	60,00
Totale prezzo di cessione	+	220,00

L'impresa cedente dovrà ora calcolare le **eventuali plusvalenze e minusvalenze** derivanti dall'avvenuta cessione di azienda.

CALCOLO DELLE PLUSVALENZE			
POSTA	Valore Contabile	Valore di cessione	Plusvalenza
Impianti	120,00	135,00	15,00
Automezzi	80,00	70,00	-10,00
Avviamento	Zero	60,00	60,00
TOTALE PLUSVALENZE REALIZZATE			65,00

Il valore di stima dei crediti v/ clienti costituirà una sopravvenienza passiva che partecipa alla determinazione del reddito del periodo.

06. ASPETTI FISCALI

Nell'esempio sopra riportato si è ipotizzato che il cedente sia un imprenditore individuale pertanto lo stesso determinerà il reddito del periodo di attività, fino alla cessione azienda e, con riguardo alle plusvalenze **l'articolo 17 del Tuir** consente che le plusvalenze, compreso il valore di avviamento realizzate mediante cessione a titolo oneroso **di aziende possedute da più di cinque anni** possano essere tassate separatamente.

La tassazione separata è prevista **dall'articolo 21** del Tuir:

*l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente **alla metà del reddito complessivo netto** del contribuente nel **biennio anteriore all'anno** in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati*

Nel caso di società di capitali, la quale **possedeva l'azienda ceduta da almeno 3 anni**, ai fini Ires potrà :

scegliere di far concorrere integralmente la plusvalenza patrimoniale alla formazione del reddito dell'esercizio di competenza;

optare per la tassazione della plusvalenza in quote costanti in 5 anni.



Si ricorda che, in quest'ultimo caso per **rateizzare la tassazione della plusvalenza** è necessario che la società presenti un reddito di impresa nel quale le quote della plusvalenza possano collocarsi.

In merito ad una più esauriente disamina delle plusvalenze si invita a visionare l'apposita ***Scheda***

